



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE QUATTORDICESIMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Procedura di esdebitazione del debitore incapiente
R.G. N. 2/2025**

Il Giudice Designato in persona del dott. Giorgio Jachia pronuncia il seguente

**DECRETO DI ESDEBITAZIONE
DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE
EX ART.283 CCII**

Ed all'uopo espone le

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1

Nel procedimento 2/2025 Registro dell'esdebitazione incapiente si procede su ricorso reso dal sig. Claudio Nesti, nato a Roma il 26.02.1952, C.F. NSTCLD52B26H501J, residente in Roma, Via Trionfale n. 8891.

1.2

Parte ricorrente espone di aver depositato in data 10/11/2022, con successive integrazioni nelle date 13/06/2023, 16/06/2023 e 27/06/2023, domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Sovraindebitamento per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII, alla quale è stato assegnato il n. 403 nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014.

Con provvedimento in data 29.04.2024 l'Avv. Francesca Miranda viene nominata dal Referente dell'O.C.C. di Roma professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 283 CCII.



1.3

In ordine alla documentazione allegata va osservato che è idonea all'assunzione del provvedimento richiesto perché vi sono in atti:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.

Unitamente risulta versata in atti anche la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi avente ad oggetto l'indicazione della causa di indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

1.4

In particolare, nella Relazione allegata al ricorso il Gestore della Crisi rappresenta che il sovraindebitamento trae origine da un progetto imprenditoriale avviato nel 2006 nell'ambito di un programma di autoimpiego promosso da Sviluppo Italia (oggi Invitalia) e dalla rete Mail Boxes Etc. (MBE).

Nella prospettiva del ricorrente tale progetto fu presentato come accessibile a soggetti privi di competenze tecniche, con la prospettiva di gestire l'attività con due soli addetti. La scheda del progetto, inoltre, prevedeva al punto 4. "Investimenti" l'anticipazione di rilevanti costi per l'allestimento e la realizzazione prima ancora dell'attivazione effettiva del centro e rileva la circostanza che solo a seguito dell'esaurimento delle risorse, il signor Nesti ha potuto accedere alla formazione MBE, dalla quale è emerso che per il corretto funzionamento del centro erano necessari almeno altri quattro addetti qualificati. Il carattere fuorviante di tali informazioni è stato successivamente confermato dai provvedimenti dell'AGCM allegati, con i quali suddetta Autorità ha deliberato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla società Sistema Italia 93 S.r.l.,



licenziataria esclusiva per l'Italia dei marchi MBE/Mail Boxes Etc., consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli a mezzo stampa volti a promuovere l'attività di franchising sotto i marchi MBE e Mail Boxes Etc., nel campo dei servizi postali, di comunicazione e di supporto alle attività di aziende e privati. Suddette circostanze hanno determinato un disequilibrio finanziario che ha condotto alla chiusura dell'attività nel 2010, generando una significativa esposizione debitoria verso l'Erario e il sistema bancario.

1.5

Tale prospettazione è suffragata da un serie significativa di documenti dai quali emergono sufficienti indizi per ritenere provato che l'indebitamento sia stato determinato da questo erroneo progetto imprenditoriale intrapreso in buona fede.

1.6

Nella relazione si dà atto anche della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, avendo egli destinato ogni risorsa utile al contenimento dell'esposizione debitoria. A tal fine, viene evidenziata l'alienazione della propria quota (1/9) di un immobile sito in Roma – zona Prati, il cui ricavato è stato in larga parte destinato al soddisfacimento parziale delle obbligazioni tributarie contratte.

Viene allegato anche un tempestivo esposto presentato dal ricorrente alla Corte dei Conti sulla vicenda al fine di tutelare i propri diritti.

Infine, si dà conto che l'odierno istante è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 316ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche), conclusosi con una sentenza che ha dichiarato il non luogo a procedere *“perché il fatto non sussiste”*.

1.7

Sempre dalla relazione emerge che l'esposizione debitoria del ricorrente ammonta a complessivi euro 245.156,22 ed è così descritta:

- euro 2552,00 nei confronti dell'OCC;
- - euro 226.426,22 nei confronti di Agenzia delle Entrate e Riscossione;
- euro 318,00 nei confronti del Comune di Roma (Ta.ri);
- euro 15.860,00 nei confronti dell'Avv. Francesco di Salvo.

1.8



Inoltre, il ricorrente descrive il proprio nucleo familiare, che risulta composto solo da sé stesso.

1.9

Infine, il ricorrente descrive le proprie spese di mantenimento, che ammontano ad euro 1032,54 e comprendono canone di locazione, spese condominiali, utenze domestiche, acquisto di generi alimentari, assicurazione del veicolo e altre spese ordinarie. A fronte di tale fabbisogno ha dichiarato, inoltre, un reddito mensile netto derivante da pensione sociale pari ad euro 740,95, con un disavanzo di euro - 291,59.

Le spese di mantenimento autocertificate sono valutate nella Relazione allegata al ricorso come congrue in quanto, in base al calcolo della soglia di povertà assoluta (cioè il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e di servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia per evitare gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento ovvero in base all'età e al numero dei componenti, alla regione e alla tipologia del comune di residenza delle famiglie, il reddito minimo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita è pari ad euro 1.002,07.

1.10

Tanto premesso in ordine alla vicenda si deve ritenere in primo luogo che sussiste la competenza di questo Tribunale secondo gli artt. 283 comma 3 e 27 comma 2 lett. b) CCII.

1.11

Sussistono inoltre i presupposti soggettivi perché il ricorrente: a) è persona fisica; b) non ha i requisiti per essere sottoposto alle procedure riservate agli imprenditori commerciali; c) non ha in precedenza beneficiato dell'esdebitazione.

1.12

Sussistono anche i presupposti formali perché il ricorrente ha prodotto l'elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) e tutti gli elementi richiesti dal comma III dell'art. 283 CCII, allegando copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dichiarazione degli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni e indicazione degli stipendi e di tutte le entrate proprie e del proprio nucleo familiare. Inoltre, ai sensi dell'art. 283 comma 4 CCII il ricorrente ha prodotto la relazione particolareggiata



dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella quale sono state descritte sia le cause dell'indebitamento, sia la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della sua incapacità ad adempiere, l'attestazione di inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

1.13

Quanto alle cause dell'indebitamento, come già detto, emerge dagli atti che esse sono esterne e in nessun modo riconducibili a dolo, colpa grave o intenti fraudolenti del debitore.

In particolare, la genesi dell'indebitamento dell'istante va attribuita all'adesione al progetto imprenditoriale avviato nel 2006 nell'ambito di un programma di autoimpiego promosso da Sviluppo Italia (oggi Invitalia) e dalla rete MBE, in relazione al quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato la scorrettezza della pratica commerciale *“consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli a mezzo stampa e internet nel periodo ottobre 2007 – luglio 2012, volti a promuovere l'attività di franchising sotto i marchi MBE e Mail Boxes Etc., nel campo dei servizi postali, di comunicazione e di supporto alle attività di aziende e privati.”* (all. 6bis).

1.14

Infine, non appare necessario procedere all'assunzione di informazioni ritenute utili dal giudice ex art. 283 c.7 CCII perché la documentazione in atti è esaustiva.

1.15

Come noto la concessione dell'esdebitazione secondo l'art. 283 comma 7 CCII è subordinata alla valutazione, in primo luogo, della meritevolezza del debitore ed alla verifica dell'assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Sul punto, occorre evidenziare che, dalla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi allegata al ricorso, si evince che il debitore abbia alienato nel 2025 la propria quota pari ad un 1/9 di un immobile di famiglia sito in Roma – zona Prati, percependo un reddito complessivo pari ad euro 65.000. Tale somma, come risulta dalla documentazione in atti, è stata interamente impiegata in modo



tracciabile e documentato per sostenere spese mediche specialistiche necessarie e per il soddisfacimento parziale delle obbligazioni tributarie pendenti nei confronti di Agenzia delle Entrate. Il compimento di suddetto atto realizzato nel quinquennio antecedente alla data di deposito del ricorso in un contesto di obiettiva necessità economica, non può ritenersi lesivo della massa dei creditori e non inficia il giudizio sulla meritevolezza del debitore, dal momento che il ricavato è stato utilizzato in parte (euro 40mila) per soddisfare i debiti tributari gravanti sul debitore e in parte per sostenere spese mediche urgenti e necessarie (chirurgia oculistica, dentista).

Inoltre, il gestore ha verificato l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione di provvedere al pagamento delle posizioni debitorie esistenti, pari, come evidenziato, ad euro 245.156,22.

1.16

Inoltre, emerge in modo evidente, anche dalla relazione dell'OCC, come ad oggi il ricorrente non sia titolare di alcun attivo da destinare ai propri creditori, neanche in chiave prospettica, tenuto conto dei criteri indicati dal novellato art. 283 comma 2 CCII. Sul punto, infatti, va osservato che l'istante risulta privo di patrimonio aggredibile, ad eccezione di una quota pari al 13,33% di un terreno seminativo di valore marginale (attestabile in una forbice compresa tra euro 248 ed euro 437,00 e calcolato sulla base dei VAM e delle quotazioni OMI più recenti), di un'autovettura SKODA immatricolata nel 2005 (priva di utilità economica dato il chilometraggio e lo stato in cui si trova) e della titolarità di un conto corrente con giacenza irrisoria. La sua situazione reddituale è limitata all'importo di una pensione sociale pari ad euro 740,95 netti mensili a fronte di un fabbisogno complessivo pari ad euro 1032,54, con un disavanzo di euro -291,95. Non risultano, inoltre, ulteriori crediti da riscuotere.

Il debitore, inoltre, ha prodotto copia della sentenza n. 4080/2024 emessa dalla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Roma, con la quale gli è stato riconosciuto il diritto alla restituzione della somma di euro 12.438,81, oltre a euro 248,88 per maggiorazione sociale, trattenuta indebitamente dall'INPS mediante conguaglio sulla pensione. Tale provvedimento non incide sulla valutazione dell'incapienza atteso che non emerge una responsabilità soggettiva del debitore e detta somma, essendo riferita a prestazioni previdenziali maturate e non corrisposte in un periodo di particolare disagio



economico del debitore, risulta già assorbita nel fabbisogno essenziale del debitore, non costituendo un incremento patrimoniale utile e destinabile alla massa dei creditori.

1.17

Infine, il Gestore, come previsto dall'art. 283, comma 5 CCII, ha indicato nella relazione anche la circostanza secondo cui il soggetto finanziatore, sulla base della documentazione prodotta, non abbia correttamente tenuto conto del merito creditizio, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

1.18

In definitiva, il ricorrente risulta meritevole e non si ravvisano elementi oggettivi ostativi alla concessione dell'esdebitazione, essendo favorevolmente riscontrate dal Gestore della Crisi la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione e mancanza di atti in frode. La domanda deve quindi essere accolta, con conseguente inesigibilità dei debiti della ricorrente anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori.

1.19

La natura dell'indebitamento, determinata dagli eventi descritti, non inficia la meritevolezza del debitore, essendo le vicende occorse essenziali per l'attività d'impresa ed impronosticabili per il debitore, tanto da giustificare l'impotenza finanziaria che ne è conseguita.

1.20

Tutto questo considerato, deve affermarsi che lo stesso è persona fisica meritevole non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. La domanda deve quindi essere accolta, con conseguente inesigibilità dei debiti della ricorrente anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori.

1.21 DISPOSITIVO

Il Tribunale in composizione monocratica
Visto l'art. 283 CCII

P.Q.M.

(1). ACCOGLIE il ricorso reso dal debitore;



- (2). **DICHIARA** inesigibili i debiti del ricorrente anteriori al deposito del ricorso;
- (3). **DISPONE** la cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;
- (4). **ORDINA** al debitore, a pena di revoca del beneficio, per le tre annualità successive al presente decreto, di redigere entro il 15 gennaio dei tre anni successivi di depositare all'OCC una relazione su eventuali utilità rilevanti sopravvenute successivamente al deposito di questo l decreto;
- (5). **ORDINA** (anche in caso di omissione da parte del debitore al deposito della sua relazione) all'OCC entro il 1° febbraio di ognuno dei tre anni successivi di depositare una relazione (con in allegato la dichiarazione del debitore) con la descrizione delle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze ulteriori rispetto a quanto indicato al comma 2 dell'art. 283 CCII che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori;
- (6). **DISPONE** di comunicare a cura della cancelleria al debitore, all'OCC ed ai creditori eventualmente già costituiti;
- (7). **DISPONE** di comunicare a cura dell'OCC a tutti i creditori;
- (8). **AVVISA** i creditori che possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 124 CCII entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, con ricorso da depositare, con il patrocinio di un difensore, nel fascicolo del presente procedimento;
- (9). **ORDINA** al Gestore della Crisi di depositare nel fascicolo telematico (rispettando le norme tecniche per la formazione e il deposito degli atti telematici) la documentazione dell'avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari;
- (10). **MANDA** alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso il 30.06.25

Il Giudice Delegato
Dott. Giorgio Jachia

